

**DELIBERAZIONE 5 MARZO 2019**

**79/2019/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CENTRO ENERGIA  
FERRARA, PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1055<sup>a</sup> riunione del 5 marzo 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04 come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 150/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 150/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2015, 616/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 616/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 743/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 743/2016/R/eel);
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING SE (successivamente E.ON GLOBAL COMMODITIES SE, di seguito: E.ON GC), del 4 dicembre 2012, prot. Autorità 39586, di pari data (di seguito: comunicazione E.ON);
- la comunicazione congiunta di E.ON GC ed EP Produzione S.p.a. (di seguito: EP PRODUZIONE), del 13 novembre 2015, prot. Autorità 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione congiunta);

- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 21 ottobre 2015, prot. Autorità 36773, dell'11 dicembre 2015 (di seguito: prima comunicazione EP PRODUZIONE);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 25 ottobre 2016, prot. Autorità 30612, del 26 ottobre 2016 (di seguito: seconda comunicazione EP PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2017, prot. Autorità 13177, del 3 aprile 2017 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 19 gennaio 2018, prot. Autorità 1770, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 7 agosto 2018, prot. Autorità 23614, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera della DMEA dell'Autorità, del 7 agosto 2018, prot. Autorità 23616, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 4 settembre 2018, prot. Autorità 24814, del 5 settembre 2018 (di seguito: terza comunicazione EP PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, del 6 settembre 2018, prot. Autorità 24892, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- le comunicazioni di EP PRODUZIONE, del 10 ottobre 2018, prot. Autorità 28947-28955 e 29031, dell'11 ottobre 2018 (di seguito: prima integrazione ai chiarimenti EP PRODUZIONE);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 12 ottobre 2018, prot. Autorità 29114, di pari data (di seguito: seconda integrazione ai chiarimenti EP PRODUZIONE).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- con la comunicazione E.ON, l'omonima società ha presentato, all'Autorità, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale, inclusivo dell'anno 2015, in relazione all'impianto Centro Energia Ferrara, secondo la modalità prevista dalla deliberazione 111/06;
- l'impianto Centro Energia Ferrara è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per il periodo pluriennale 2013-2015, ai sensi della deliberazione 582/2012/R/eel;
- l'ammissione al regime di reintegrazione, prevista dalla deliberazione di cui al precedente alinea, è stata revocata nel corso dell'anno 2015, con la deliberazione 150/2015/R/eel; quest'ultimo provvedimento, tra l'altro:
  - delinea i criteri di dettaglio, anche di natura procedurale, per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo al menzionato impianto per

l'anno 2015, tenendo conto degli effetti della revoca dell'ammissione a tale regime;

- prevede la reintegrazione piena dei costi per il periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore del provvedimento medesimo, mentre, per il periodo residuo dell'anno 2015 (di seguito: periodo residuo), la reintegrazione è limitata ai costi fissi incrementali, al netto di una quota del margine di contribuzione generato nel periodo residuo medesimo;
- ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettere y) e z), dell'Allegato A alla deliberazione 150/2015/R/eel e dei commi 65.24 e 65.28 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi dell'articolo 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, all'Allegato A alla deliberazione 150/2015/R/eel e alla deliberazione 111/06):
  - l'utente del dispacciamento interessato al riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2015 in relazione all'impianto Centro Energia Ferrara è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione;
  - detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione congiunta, E.ON GC ed EP PRODUZIONE hanno:
  - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara;
  - richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a EP PRODUZIONE l'importo del Corrispettivo, per l'anno 2015, relativo all'impianto Centro Energia Ferrara;
- con la prima comunicazione EP PRODUZIONE, l'omonima società ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo per l'anno 2015, in relazione all'impianto Centro Energia Ferrara;
- ai sensi della deliberazione 616/2015/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo ad EP PRODUZIONE;
- con la seconda comunicazione EP PRODUZIONE, l'omonima società ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2015, in relazione all'impianto Centro Energia Ferrara;
- l'istanza di reintegrazione citata al precedente alinea è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 743/2016/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione, ivi incluso l'impianto Centro Energia Ferrara;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera bb), e del comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nell'istanza presentata dall'utente del

dispacciamento interessato al riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2015, in relazione all'impianto Centro Energia Ferrara, sia conforme alle disposizioni delle deliberazioni 111/06 e 150/2015/R/eel;

- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da EP PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime da applicare all'impianto Centro Energia Ferrara, per l'anno 2015;
- con la terza comunicazione Terna, l'omonima società ha fornito all'Autorità i chiarimenti e le informazioni integrative richiesti con la prima lettera DMEA;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera x), e 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel periodo rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo; con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il combinato disposto del comma 4.5 e del comma 65.19 prevede che i costi fissi, di cui al comma 65.19, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo per l'anno 2015 siano riconosciuti per il loro intero valore qualora presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:
  - a) abbiano i requisiti previsti dalla disciplina per la reintegrazione dei costi;
  - b) siano conseguenza diretta di vincoli, a carico dell'utente del dispacciamento, che abbiano avuto origine nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della deliberazione 582/2012/R/eel e il giorno di entrata in vigore della deliberazione 150/2015/R/eel;
  - c) siano risultati strettamente necessari per consentire l'operatività dell'impianto nel periodo dall'1 gennaio 2013 al giorno di entrata in vigore della deliberazione 150/2015/R/eel (o in parte del periodo medesimo);
- salvo quanto previsto al precedente alinea, il combinato disposto del comma 4.4 e del comma 65.19 prevede che, ai fini della determinazione del Corrispettivo dell'impianto Centro Energia Ferrara per l'anno 2015, sia riconosciuta una quota dei costi fissi di cui al comma 65.19 definita in ragione del peso, sul medesimo anno, del numero di giorni del periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in vigore della deliberazione 150/2015/R/eel;

- ai sensi del comma 4.6, con riferimento al periodo residuo, la quota del margine di contribuzione rilevante per la reintegrazione è pari al prodotto tra il margine di contribuzione attinente al menzionato periodo e il rapporto (di seguito: quota percentuale del margine di contribuzione del periodo residuo) tra:
  - la parte, relativa al periodo residuo, dei costi fissi rilevanti per il calcolo del Corrispettivo;
  - l'insieme dei costi fissi che, in relazione al periodo residuo, sarebbero stati riconosciuti se non fosse intervenuto il provvedimento di revoca dell'ammissione alla reintegrazione;
- con la terza comunicazione EP PRODUZIONE e con la prima e seconda integrazione ai chiarimenti EP PRODUZIONE, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata, con la prima comunicazione EP PRODUZIONE, dall'omonima società per l'impianto Centro Energia Ferrara, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- in relazione ai seguenti costi fissi operativi, riconoscere – diversamente da quanto richiesto dall'utente interessato - una quota del valore, secondo quanto previsto dal comma 4.4:
  - “consulenze, in particolare per la gestione del personale”, “costi per spese postali e telecomunicazioni”, “servizi di pulizie civili”, “costi smaltimento rifiuti” e “servizi di trasporto”, in quanto con la terza comunicazione e le integrazioni ai chiarimenti EP PRODUZIONE, il citato utente non ha fornito elementi sufficienti a giustificare la reintegrazione integrale;
  - i costi relativi ai contratti specificati nell'Allegato A, che attengono a manutenzioni, altri servizi (da imprese del gruppo) e altri canoni (da terzi), poiché si riferiscono ad attività del periodo residuo dell'anno 2015 per le quali non sussistono le caratteristiche di cui al comma 4.5;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi ammissibili, rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera x), e 65.22, dal momento che il tasso di indisponibilità dell'impianto Centro Energia Ferrara, per il periodo oggetto del presente provvedimento, risulta inferiore alla media degli esercizi 2012-2014, come evidenziato dalla prima comunicazione Terna;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Centro Energia Ferrara per l'anno 2015, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
  - i proventi netti attinenti alla compravendita di servizi nel mercato del servizio di dispacciamento (*ex* comma 65.4, lettera b);
  - i ricavi riconosciuti da Terna ai sensi dei commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);

- l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna *ex* deliberazione 743/2016/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di EP PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
- i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- applicare una quota percentuale del margine di contribuzione del periodo residuo diversa rispetto a quella comunicata da EP PRODUZIONE, per tenere conto di quanto evidenziato sopra in merito al riconoscimento dei costi fissi operativi

### **DELIBERA**

1. di stabilire che Terna riconosca, ad EP PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2015, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 31 marzo 2019;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e ad EP PRODUZIONE;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 marzo 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*